

Abstract. *Una coppia di coniugi ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, l'agenzia di viaggi dalla quale avevano acquistato una crociera per il loro viaggio di nozze. Gli attori non avevano potuto beneficiare del viaggio acquistato, in quanto obbligati ad abbandonare anticipatamente la nave da crociera per la rilevata mancanza del visto sul passaporto necessario per fare ingresso in uno degli Stati esteri previsto nell'itinerario della crociera. L'agenzia di viaggi chiamava in causa il tour operator e la propria assicurazione per la responsabilità civile. Il Tribunale di Terni, rilevato l'inadempimento dell'agenzia di viaggi per non aver fornito ai clienti le informazioni in merito ai documenti necessari per il viaggio, ha dichiarato la risoluzione del contratto di viaggio e ha condannato l'agenzia alla restituzione del prezzo pagato per l'intero pacchetto turistico, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. La domanda della convenuta nei confronti del tour operator è stata rigettata in quanto la responsabilità per l'inadempimento era ascrivibile unicamente all'agenzia, mentre l'assicurazione è stata condannata a tenere indenne l'agenzia di tutte le somme dovute da quest'ultima nei confronti degli attori.*

* * * * *

**TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa XXXX, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero XXXX del ruolo generale degli affari contenziosi civili nell'anno XXXX promossa da:

T.L. e G.E.,

rappresentati e difesi dall'Avv. G.S., ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Terni, [...], giusta delega a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

contro

M. T. S.A.S. DI C.P. & c.,

rappresentati e difesi dall'Avv. G.B., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Terni, [...], giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

e con la chiamata in causa di

C.C. S.P.A.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti M.M. del Foro di Genova e F.C. del Foro di Terni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Terni, [...], giusto mandato posto a margine dell'atto di citazione per chiamata in causa;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

e

E.A. S.P.A.,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti R.V. del Foro di Milano e G.C., del Foro di Terni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Terni, [...], giusta delega in calce all'atto di citazione per chiamata in causa;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come formulate o richiamate all'udienza del 20.10.2011.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato i sig. ri T.L. e G.E. convenivano in giudizio la M.T. S.a.s. di C.P. & C. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata effettuazione del viaggio di nozze nonché a rimborsare agli stessi la ulteriore somma di € 5.012,00 corrisposta all'Agenzia per il viaggio.

Si costituiva in giudizio la M.T. contestando la pretesa attorea e chiamando in giudizio la C.C. S.p.a. e la società E.A. s.p.a., assicurazione per la responsabilità civile.

Si costituiva in giudizio la C.C. S.p.a. che chiedeva di respingere la domanda di attrice e quella di garanzia per difetto di legittimazione passiva e comunque nel merito sosteneva la infondatezza della domanda attorea per mancanza di qualsivoglia responsabilità imputabile alla C.C. S.p.a., nonché per mancata prova del danno e della sua entità. Chiedeva altresì in

via subordinata il diritto a rivalersi nei confronti di terzi eventualmente responsabili, quale la M.T. s.a.s di C.P. & C.

Si costituiva in giudizio la E.A. chiedendo nel merito il rigetto della domanda attrice; in subordine e nel merito l'applicazione di scoperti e franchigie così come delineati sub art. 33 delle condizioni di polizza.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prove orali e all'udienza del 20.10.2011 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di gg. 30 per comparse conclusionali e ulteriore termine di gg. 20 per memorie di replica.

Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie risulta che in data 23.05.2005 il sig. T.L. sottoscriveva, per sé e per conto della sig.ra G.E., un contratto con l'Agenzia M.T. S.a.s., avente ad oggetto un viaggio-crociera come viaggio di nozze con la C.C. il cui costo ammontava ad Euro 5.012,00.

Il viaggio doveva essere effettuato a bordo della Costa Victoria con partenza da Savona il giorno 29.11.05 e con ritorno il 16.12.05.

I sig.ri T. e G. partivano regolarmente da Savona il 29.11.05, ma il giorno 05.12.05 erano costretti a far ritorno in Italia in quanto, da controlli effettuati dal personale di bordo della nave, risultava che la sig.ra G.E. era sprovvista del necessario visto sul passaporto che le consentiva di poter far ingresso in Brasile, stato estero che rappresentava uno degli itinerari della crociera.

Quanto descritto è stato confermato in sede di prova testimoniale: in particolare il teste A.A. ha confermato che i sig. T.L. e G.E. erano costretti a lasciare anticipatamente la nave da Crociera Victoria nonché l'interruzione del viaggio il giorno 05.12.2005 poiché solo in tale data il personale di bordo accertava che la sig.ra G.E. era sprovvista del necessario visto sul passaporto che le avrebbe consentito di far ingresso in Brasile.

Il teste G.F. ha riferito di essere stata contattata dalla figlia piangente G.E. il giorno 05.12.2005 mentre la stessa stava scendendo dalla nave perché sprovvista del necessario visto sul passaporto che le avrebbe consentito di far ingresso in Brasile. Il teste S.S., il quale era imbarcato sulla medesima nave da Crociera Victoria assieme alla moglie S.D., affermava che i sig.ri T.L. e G.E. il giorno 05.12.2005, avevano atteso lui e la moglie dopo un'escursione per salutarli, poiché sarebbero dovuti sbarcare per problemi relativi ai documenti, accertati dal personale di bordo.

Tale testimone si recò dopo lo sbarco degli attori, unitamente alla moglie e ad altri quattro passeggeri dal comandante della nave per avere chiarimenti sui motivi per cui i Sig.ri T. furono costretti a sbarcare dalla nave: lo stesso comandante gli disse che il problema non era il loro (dei coniugi T.) ma dell'Agenzia (M.T.) che non gli aveva fornito i documenti e le informazioni sufficienti per andare in Brasile e quindi, una volta arrivati in Brasile, la signora T. sarebbe stata trattenuta dalle autorità. Per evitare questo problema li sbarcavano a Tenerife.

Il teste S.D. confermava le medesime circostanze.

Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che nessuna informazione era stata fornita da parte dell'agenzia M. in ordine alla necessità del richiesto visto, tant'è che il contratto sottoscritto dal sig. T. non reca alcun contrassegno alla voce "documenti necessari".

Le informazioni concernenti le condizioni di carattere generale, in virtù dell'art. 8 D.Lg. 17 marzo 1995 n. 111, avrebbero dovuto essere fornite per iscritto dalla Agenzia convenuta e, comunque, prima della conclusione del contratto.

Unica responsabile del mancato godimento del viaggio da parte dei sig.ri T. deve, pertanto, ritenersi l'Agenzia M.T. sas la quale non ha ottemperato al disposto del decreto Legislativo suindicato impedendo, così, ai sigg.ri T. e G. di proseguire il viaggio.

Tale obbligo di informativa non può essere ottemperato oralmente ma va ottemperato per iscritto, così come espressamente richiesto dall'Art. 8, comma 1, D.Lgs. 111/ 95, attuativo della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".

Difatti, il contratto di vendita dei pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi ed al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dal tour operator o dall'agenzia di viaggi.

Non avendo fornito informazioni fondamentali ai fini della regolarità dei documenti ha comportato un evidente danno patrimoniale e non in capo agli attori.

Ci si trova di fronte, nel caso di specie, dunque, ad una ipotesi di annullamento del pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore. Si rileva di conseguenza l'applicabilità del dettato dell'art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio.

In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di danaro già corrisposta.

L'art. 93 del Codice del Consumo prevede, in ogni caso, e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 92, in caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, la responsabilità dell'organizzatore e del venditore per il risarcimento del danno patito dal viaggiatore, anche qualora l'inadempimento del tour operator sia dipeso a sua volta dall'inadempimento del prestatore di servizi di cui l'organizzatore si sia avvalso nell'esecuzione del contratto di viaggio.

È dunque evidente che la interruzione della crociera ed il reimbarco dei viaggiatori ha fatto sorgere in capo al tour operator sia l'obbligo di effettuare a favore degli attori, in via alternativa, una delle prestazioni elencate all'art. 92, sia un obbligo risarcitorio.

Consegue pertanto la declaratoria di risoluzione del contratto di viaggio con obbligo restitutorio relativamente alla somma di Euro 5.012,00 corrisposta dagli attori per il pagamento del viaggio.

Quanto all'ulteriore somma richiesta a titolo risarcitorio dagli attori per il cd. danno da vacanza rovinata, osserva il Tribunale che la risarcibilità di tale voce di danno si configura come danno non patrimoniale e si fonda sul combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all'offerta di una prestazione equivalente da parte del *tour operator*, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Per giurisprudenza ormai consolidata sia di merito che di legittimità (con l'autorevole avallo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, decisione 12 marzo 2002, n. 168) tale danno può farsi rientrare nella previsione dell'art. 92 comma 2 del D.Lgs. 206/ 2005; esso può essere descritto come **quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo** ("ex multis" Cass. 13.11.2009, n.

24044; Cass. 24.4.2008, n. 10651; Trib. Brindisi, 30.6.2011; Trib. Milano 4 giugno 1998; Trib. Bari 8 agosto 2000; Trib. Treviso 14 gennaio 2002; Trib. Milano 7 febbraio 2002; Trib. Napoli 26 febbraio 2003; Trib. Verbania 23 aprile 2002).

Nel caso di specie il danno può ritenersi provato in via presuntiva, in quanto, con l'interruzione della crociera gli attori non hanno goduto del viaggio di nozze, hanno perso una occasione di riposo e di svago e delle mutua compagnia, occasione che deve essere considerata di particolare valore per gli attori che si apprestavano al loro viaggio di nozze.

Tale voce di danno dovrà essere quantificata equitativamente e può essere stimata prudenzialmente in Euro 2.000,00 per ciascun attore.

In conclusione la M.T. sas di C.P. & C. va condannata al pagamento a favore di T.L. e G.E. della somma di Euro 5.012,00 oltre rivalutazione dal dì degli esborsi alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché al pagamento della somma di Euro 2.000,00 per ciascun attore oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

La E.A. s.p.a., in virtù di polizza assicurativa stipulata con la M.T. s.a.s. a copertura della responsabilità civile nei confronti dei propri clienti, è tenuta a manlevare la M.T. S.a.s. di tutte le somme dovute in virtù della presente decisione in favore degli attori.

Va infine rigettata la domanda di manleva formulata dalla M.T. s.a.s. nei confronti della C.C. S.p.a., perché ritenuta quest'ultima non responsabile dei fatti lamentati da parte attrice. Spetta infatti all'agenzia viaggi informare gli attori dei documenti necessari per intraprendere la crociera, ricevere detti documenti ed inoltrarli alla C.C. S.p.a. Non vi è prova invece che la agenzia abbia adeguatamente informato gli attori della documentazione necessaria e comunque la stessa agenzia non ha verificato la completezza dei documenti ricevuti dagli attori poi inoltrati alla C.C. S.p.a. (cfr. decreto legislativo 17.3.1995, n. 111).

Le spese di giudizio sostenute dagli attori in virtù del principio di soccombenza sono poste a carico della M.T. S.a.s. e si liquidano come in dispositivo.

La M.T. s.a.s. è altresì tenuta al pagamento delle spese di giudizio sostenute da C.C. S.p.a., liquidate come in dispositivo, che è stata illegittimamente chiamata in giudizio a titolo di manleva dalla convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la risoluzione del contratto di viaggio per inadempimento della M.T. s.a.s. e per l'effetto la condanna a restituire in favore di T.L. e G.E. la somma di Euro 5.012,00 oltre rivalutazione dal dì degli esborsi alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la M.T. s.a.s. al pagamento, a titolo di risarcimento danno non patrimoniale da vacanza rovinata, della somma di € 2.000,00 in favore di ciascun attore, oltre interessi legali dalla data del presente provvedimento fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la E.A. S.p.a. a manlevare la M.T. s.a.s. di tutte le somme dovute da quest'ultima in favore degli attori;
- rigetta la domanda di manleva proposta da M.T. s.a.s. di C.P. & C. nei confronti della C.C. S.p.a.;
- condanna la M.T. s.a.s. a rifondere gli attori delle spese di giudizio sostenute, che si liquidano in € 264,32 per spese ed € 1.700,00 per compenso professionale complessivo, oltre accessori di legge;
- condanna la M.T. s.a.s. di C.P. & C. al pagamento delle spese di giudizio sostenute da C.C. S.p.a., che si liquidano in € 114,00 per spese ed € 1.300,00 per compenso professionale complessivo, oltre accessori di legge.

Così deciso in Terni, il 10 aprile 2012.

IL GIUDICE